

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 1 dicembre 2009

Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC): revisione di alcuni limiti operativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 delle "Condizioni di garanzia dei contratti conclusi nel Comparto Anonimo Garantito in euro del Mercato e-MID" la Banca d'Italia rende noto che, a partire dal 3 dicembre p.v.:

- il limite massimo individuale all'esposizione netta complessiva che è possibile assumere sul MIC viene portato dal 50% al 75% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- il patrimonio di vigilanza consolidato cui fare riferimento sarà quello alla data del 30.6.2009;
- diverrà operativo il limite previsto dall'art. 4 comma 3 delle "Condizioni di garanzia dei contratti conclusi nel Comparto Anonimo Garantito in euro del Mercato e-MID", in base al quale l'esposizione lorda di ogni singolo aderente non può superare il 20% dell'insieme delle garanzie prestate da tutti gli aderenti al comparto;
- le attività conferite in pegno alla Banca d'Italia dovranno essere costituite per un minimo del 30% da titoli appartenenti alla categoria 1 dell'Appendice alle "Condizioni di garanzia dei contratti conclusi nel Comparto Anonimo Garantito in euro del Mercato e-MID" (titoli idonei per le operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema).